

Nuove tariffe metriche per il settore della distribuzione su strada dei carburanti

In attuazione della convenzione quadro nazionale per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione, stipulata il 5 dicembre scorso presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si comunica che con decorrenza dal 1 gennaio 2009 La Camera di Commercio di Mantova ha approvato le relative nuove tariffe metriche, di seguito riportate:

Distributori stradali di carburante per autotrazione			
Tariffe metriche forfetarie annue per punto vendita			
Dimensione dell'impianto (espressa in numero di strumenti presenti)	0 sopralluoghi	1 sopralluogo	2 o più sopralluoghi
Inferiore a 6	0	€100,00 + iva	€140,00 + iva
Compresa tra 6 e 12	0	€140,00 + iva	€170,00 + iva
Compresa tra 13 e 18	0	€360,00 + iva	€400,00 + iva
Superiore a 18	0	€550,00 + iva	€590,00 + iva
Autostradali	0	€1.000,00 + iva	

In merito si precisa che per l'identificazione della fascia tariffaria applicabile all'impianto della rete ordinaria dovrà essere considerato il numero di strumenti installati sullo stesso impianto e non il numero di strumenti verificati in ogni singolo sopralluogo.

Concorrono alla determinazione del computo i seguenti strumenti metrici¹:

- A. le pistole dei complessi di misura fissi, per liquidi diversi dall'acqua, con portata massima $Q_{max} \leq 40$ l/min su erogatori per auto a bassa portata;
- B. le pistole dei complessi di misura fissi, per liquidi diversi dall'acqua, con portata massima $40 < Q_{max} < 200$ l/min su erogatori ad alta portata;
- C. le seguenti apparecchiature associate: pompe sommerse, host e self;
- D. le pistole dei complessi di misura per G.P.L.;
- E. le pistole dei misuratori ponderali di metano.

Ai fini dell'applicazione della Convenzione si definiscono "punti vendita autostradali" gli impianti ubicati lungo le autostrade o i raccordi autostradali, ai sensi del Codice della Strada (D. Lgs. n° 285/1992 e relativo regolamento d'attuazione), mentre tutti gli si definiscono "punti vendita delle rete ordinaria".

La tariffa è forfetaria per singolo impianto di distribuzione carburante e deve essere pagata annualmente a servizio reso, previo ricevimento della relativa fattura, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il pagamento.

¹ A titolo di esempio un punto vendita in cui sono presenti due erogatori con 6 pistole per erogatore e un pre pay avrà un totale di 13 strumenti metrici e apparterrà alla fascia compresa tra 13 e 18.